

TI_GERICHTE 17.2004.56 vom 22. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2004.56

FR: TI_GERICHTE 17.2004.56 du 22 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 17.2004.56 del 22 novembre 2004

Regeste

stato di necessità - presupposti - attenuazione della pena - prescrizione dell'azione penale (diritto previgente) - acquisizione di materiale processuale (rogatoria all'estero) a valere come atto interruttivo della prescrizione - querela penale - forma

Erwägungen

E. 2

Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid.

E. 3

In merito all'asserzione dell'accusato, secondo cui la banca ha ordinato il 7 gennaio 1985 al Procuratore pubblico, per il tramite del proprio legale, di arrestarlo, il presidente della Pretura penale ha constatato che in realtà si era trattato di una semplice segnalazione con richiesta di intervento, non di un ordine alla magistratura. Che l'allora Procuratrice pubblica _____ avesse reagito nel giro di due settimane, emettendo un ordine di arresto internazionale nei confronti di lui, era dovuto al fatto che egli era già inquisito – come si desume da un verbale d'interrogatorio del 18 dicembre 1984 di _____ – per l'esistenza di indizi a suo carico. Tant _____ figurava un passaggio circa il coinvolgimento di lui (consid. 8a). In ogni caso – ha proseguito il primo giudice – dal decreto di abbandono dell'8 gennaio 1987 si evince che il procedimento pendente contro RI 1 era stato avviato a prescindere dalla lettera in questione. Donde la deduzione che l'imputato sapeva sin dal 1987, come del resto aveva ammesso in aula, del decreto di abbandono e del suo contenuto (consid. 8b). A titolo abbondanziale il presidente della Pretura penale ha menzionato il non luogo a procedere emanato il 19 giugno 1995 in seguito alla segnalazione del dicembre 1994 di RI 1 circa l'operato dei magistrati nella vicenda che lo aveva coinvolto, confermato dalla Camera dei ricorsi penali il 20 novembre 1996, come pure la decisione di non avviare una procedura disciplinare presa il

E. 4

Il ricorrente asserisce che, nel noto decreto di abbandono essendo menzionato un telex inviato il 14 dicembre 1985 (recte: 1984) dalla Procura pubblica alle banche ticinesi in vista della perquisizione e del sequestro di svariati conti bancari comprendenti anche i suoi e quelli di sue società, se tali conti non erano soltanto di sua pertinenza e di sue società, anche

contro terzi avrebbe dovuto essere avviato un procedimento penale e che il procedimento nei suoi confronti dev'essere stato promosso al più tardi il 14 dicembre 1984. Se non che – egli prosegue – ciò è smentito dagli atti, poiché nessun procedimento contro terzi risulta essere stato avviato. Quello promosso a suo carico era del resto il n. 153 del 1985 e non poteva risalire ai primi dell'anno. La lettera del

E. 7

Il ricorrente obietta che l'istituto menzionato nella sentenza del Tribunale di _____ non poteva essere che la _____, cui _____ aveva esplicitamente fatto richiamo nell'interrogatorio. Per il resto egli solleva una serie di interrogativi che il presidente della Pretura penale avrebbe dovuto porsi, concludendo che configura arbitrio sostenere che la banca non sia implicata nel tentato sequestro. Secondo il ricorrente, di fronte alla confessione di _____, ritenuta attendibile dai giudici italiani, era legittimo ipotizzare che, attribuendo alla banca il disegno criminoso del sequestro, egli fosse convinto di proferire il vero. Inconferente sarebbe poi il riferimento al decreto di abbandono del 13 febbraio 1987 che, oltre a essere in realtà un non luogo a procedere, aveva archiviato la denuncia per incompetenza del giudice ticinese. Così com'è formulata l'impugnazione si rivela irricevibile già per il fatto che il ricorrente si limita a sollevare interrogativi che avrebbe dovuto porsi il giudice di merito, ma non si confronta – una volta ancora – con le conclusioni cui questi è giunto, né tanto meno dimostra che tali accertamenti sarebbero in palese contrasto con gli atti. Del resto, se l'istituto indicato nella sentenza 28 novembre 1986 del Tribunale di _____ era la PC 1, invano si cercherebbe in quel giudizio il benché minimo accenno a un'implicazione di essa nel tentato sequestro (doc. H citato, pag. 5 e 6). Circa la qualifica del (secondo) decreto di abbandono del 13 febbraio 1987 (archiviazione della denuncia per sequestro) come non luogo a procedere, esso non giova alle argomentazioni del ricorrente (sopra, consid. 1).

E. 8

Il ricorrente invoca lo stato di necessità relativamente alla lettera allegata alla domanda di esecuzione alla base del precetto esecutivo n. 1031861 emesso il 17 marzo 2004 dall'Ufficio di esecuzione di _____ a carico della banca (act. 32). A suo dire, egli si trovava nell'assoluta necessità di menzionare i fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria allo scopo di interrompere la prescrizione del credito. Nemmeno una dichiarazione concisa e generica o telegrafica poteva fare a meno, perciò, di contenere un riferimento ai fatti costitutivi del credito, atti a incolpare l'istituto di fatti di rilevanza penale e di condotta disonorevole. a) Giusta l'art. 34 n. 1 CP il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile un patrimonio non è punibile se il pericolo non è imputabile all'agente e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente pretendere che l'agente rinunciasse al bene minacciato. Se il pericolo è imputabile all'agente stesso o se, nelle circostanze del caso, si poteva ragionevolmente pretendere la rinuncia al bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 CP). L'atto necessario è lecito se il bene protetto è più prezioso di quello leso; è illecito ma scusato o non punibile quando il bene in contrasto sia di valore equiparabile (DTF 122 IV 1 consid. 2b pag. 4). Il pericolo dev'essere imminente, ossia attuale, concreto e non altrimenti evitabile (DTF 122 IV 1 consid. 3a e 3c pag. 5). b) Anche su questo punto il ricorso è privo di fondamento. Intanto, l'art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF non è di aiuto poiché esso non obbliga il creditore a indicare nella domanda di esecuzione il titolo in base al quale il credito è esigibile (DTF 95 III 33 consid. 1 pag. 36). Se il debitore può capire dal contesto generale la

ragione per cui è escusso, basta invero che il precetto esecutivo menzioni come causa il “risarcimento danni” (DTF 121 III 18 consid. 2 pag. 19). Inoltre, come rileva il primo giudice, lo stato di necessità può essere invocato unicamente se la messa in pericolo imminente di un bene protetto dal diritto penale non è altrimenti evitabile. Tale non è, evidentemente, un credito per risarcimento danni.

E. 9

Il ricorrente eccepisce altresì la prescrizione per quanto concerne i fatti relativi al 7 marzo 2001, asseverando che – contrariamente a quanto rileva il primo giudice – tra il 15 aprile 2002, data del suo interrogatorio, e il 21 aprile 2004, giorno in cui è stato emanato il decreto di accusa, non sono stati compiuti atti istruttori suscettibili di interrompere il termine. a) Premesso che alla fattispecie torna applicabile – in virtù della *lex mitior* – l'art. 178 vCP, che prevede la prescrizione ordinaria dell'azione penale per i delitti contro l'onore in due anni, come pure l'art. 72 n. 2 vCP per quanto riguarda gli atti interruttivi della prescrizione (e il termine di prescrizione assoluta di quattro anni), il presidente della Pretura penale non ha ravvisato prescrizione alcuna, accertando che dopo l'interrogatorio dell'accusato per rogatoria del 15 aprile 2002 sono stati compiuti vari atti interruttivi della prescrizione, con particolare riferimento agli atti 21 e 22 dell'incarto penale (pag. 5). b) Perché tali atti avrebbero interrotto la prescrizione, il presidente della Pretura penale non spiega, né indica quali altri atti avrebbero interrotto la prescrizione dell'azione penale giusta l'art. 72 n. 2 vCP. Ora, l'art. 72 n. 2 cpv. 1 vCP prevedeva che la prescrizione fosse interrotta da ogni atto d'istruzione di un'autorità incaricata del procedimento, come pure da ogni decisione del giudice diretta contro l'agente, in particolare da citazioni e interrogatori, da ordini di arresto o di perquisizione, da perizie e dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione. Secondo giurisprudenza, la prescrizione dell'azione penale è interrotta anche da ogni attività dell'autorità inquirente che giova alla prosecuzione del procedimento e che scatuisce effetti esterni (DTF 126 IV 5 consid. 1 pag. 7), a differenza – per esempio – di un semplice studio degli atti o di un ricerca di giurisprudenza (DTF 90 IV 63). Per quanto riguarda l'act. 21 (lettera 6 maggio 2002 del Procuratore pubblico al patrocinatore dell'accusato), esso non era suscettibile di interrompere la prescrizione dell'azione penale. Quanto all'act. 22 (trasmissione da parte dell'Ufficio federale di giustizia, il 14 maggio 2002, degli atti raccolti in esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Ministero pubblico il 7 gennaio e il 18 febbraio 2002), la situazione è diversa. L'inoltro della domanda di assistenza giudiziaria alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di _____ con cui si chiedeva l'interrogatorio del ricorrente sui fatti contenuti nella querela del 2 luglio 2001, seguita da un complemento il 18 febbraio 2002, ha infatti comportato utili sviluppi per il procedimento. Come si è visto, dopo l'audizione del ricorrente il 15 aprile 2002, gli atti della rogatoria sono stati trasmessi il 14 maggio 2002 dall'Ufficio federale di giustizia al Ministero pubblico, cui sono pervenuti il 16 maggio 2002. Tali atti sono stati inseriti nell'incarto in quella data o poco dopo, ciò che equivale alla decisione di acquisire materiale processuale atta a consentire il seguito del procedimento. Di conseguenza, l'acquisizione della commissione rogatoria va considerata come atto interruttivo della prescrizione (art. 72 n. 2 CP; cfr. DTF 73 IV 258 segg.; Trechsel, StGB, Kurzkomentar, 2^a edizione, n. 2 ad art. 72 CP). E nelle circostanze descritte è superfluo esaminare se altri atti abbiano sortito il medesimo effetto.

E. 10

Infine il ricorrente eccepisce la mancanza di querela riguardo ai fatti del 17 marzo 2004. A torto. Sotto il profilo dell'art. 28 cpv. 1 CP basta esprimere la volontà incondizionata che l'autore dell'infrazione sia perseguito. Per la forma fanno stato le norme del diritto cantonale (DTF 128 IV 81 consid. 2a pag. 83, 118 IV 167 consid. 1b pag. 169; Trechsel, op. cit., n. 7 dell'introduzione all'art. 28 CP; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 3.1 e 3.2). Ora, l'art. 68 CPP prevede unicamente che nei reati a querela di parte il Procuratore pubblico promuove l'azione penale su istanza scritta. Non occorre l'indicazione specifica che si tratti di una querela. Che nello scritto del 2 aprile 2004 indirizzato al Ministero pubblico (act. 32, pag. 2) la banca abbia fatto uso del termine "denuncia penale" poco importa, avendo l'istituto espresso la volontà incondizionata di far perseguire l'autore per le espressioni lesive dell'onore contenute nell'allegato al precetto esecutivo n. 1031861.

E. 11

Se ne conclude, in ultima analisi, che nella misura in cui è ricevibile il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Terzi implicati PC 1 rappr. da: RC 1 rappr. da: RC 2 Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario Mezzi di ricorso Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.